

COMUNE DI COMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER SERVIZI FUNEBRI E ATTIVITA' CIMITERIALI

approvato con deliberazione di CC n. 44 del 4.6.2025

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 2

1. Oggetto 2

2. Pubblicità..... 2

3. Tariffe 2

4. Casi di esenzione 2

TITOLO II - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI 2

5. Adempimenti conseguenti al decesso 2

6. Periodo e deposito di osservazione 2

7. Esercizio dell’attività funebre - autorizzazione..... 2

8. Trasporto funebre 2

9. Servizio funebre 2

10. Cremazione 3

TITOLO III - TIPOLOGIE DI SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI 3

11. Piano cimiteriale 3

12. Ammissione nei cimiteri 3

13. Concessioni cimiteriali: disposizioni generali 4

14. Tipi di sepoltura e durata delle concessioni 4

15. Scadenza delle concessioni 5

16. Canone concessorio 5

17. Deposito provvisorio 5

18. Cambio di sepoltura su richiesta del Concessionario 6

19. Decadenza e revoca della concessione 6

20. Estinzione della concessione..... 6

21. Subentro della concessione..... 6

22. Rinuncia della concessione 7

23. Esumazione..... 7

24. Estumulazione 7

25. Sepoltura di animali di affezione - rinvio alla normativa regionale 7

TITOLO IV - REGOLE GENERALI E COMPORTAMENTALI NEI CIMITERI 7

26. Ingresso nei cimiteri..... 7

27. Divieti..... 7

28. Riti funebri, celebrazioni, eventi 8

29. Identificazione delle sepulture 8

30. Fiori e piante ornamentali 8

31. Materiali ornamentali 8

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Oggetto

Il presente Regolamento definisce i ruoli, le responsabilità, i compiti e le procedure in materia di servizi funebri, attività cimiteriali, gestione dei cimiteri e delle sepolture, nonché le procedure relative alle concessioni cimiteriali, nel rispetto delle normative nazionali e regionali in materia.

2. Pubblicità

Le attività di esumazione ed estumulazione promosse dal Comune di Como vengono precedute da apposito avviso affisso in loco e pubblicato in Albo pretorio almeno 15 gg. prima dell'inizio delle attività predette.

Al fine di favorire l'individuazione delle sepolture all'interno dei cimiteri comunali, ovvero la conoscenza dello stato delle relative concessioni, il Comune può avvalersi di piattaforme digitali ad accesso libero da parte degli utenti.

3. Tariffe

I servizi e le forniture oggetto del presente Regolamento sono erogati, a chi ne faccia richiesta, a titolo oneroso e sono soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, fatto salvo quanto previsto nel seguente articolo 4.

4. Casi di esenzione

Sono esentati dal pagamento i servizi e le forniture riferibili a soggetti riconosciuti indigenti o appartenenti a famiglie bisognose. L'esenzione si applica anche nei casi di accertato disinteresse da parte dei familiari.

Ai sensi del presente articolo:

1) è considerato indigente:

- il defunto, privo di familiari, con un ISEE ordinario in corso di validità inferiore alla soglia stabilita dai servizi sociali comunali per il sostegno al reddito e/o con un patrimonio insufficiente a coprire i costi del servizio funebre e delle pratiche correlate;

2) è considerato appartenente a famiglia bisognosa:

- il defunto il cui nucleo familiare presenti un ISEE ordinario in corso di validità, inferiore alla soglia stabilita dai servizi sociali comunali per il sostegno al reddito e/o un patrimonio insufficiente a coprire i costi del servizio funebre e delle pratiche correlate;

3) Il disinteresse da parte dei familiari:

- deve essere espressamente manifestato nelle forme di legge;
- in mancanza di manifestazione espressa, il disinteresse si considera accertato in caso di mancata adozione, in modo chiaro, continuativo e non contraddetto, di qualsiasi atto o comportamento volto a provvedere alla sepoltura entro 20 gg. dal decesso.

Qualora, dopo il decesso o la sepoltura, i familiari compiano atti che manifestino interesse per il defunto, i servizi e le forniture erogati dal Comune fin dal decesso, inclusi eventuali oneri finanziari derivanti da anticipazioni, dovranno essere rimborsati al Comune.

TITOLO II - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI

5. Adempimenti conseguenti al decesso

Per la dichiarazione o l'avviso di morte si rimanda alla disciplina dell'ordinamento dello stato civile e alla normativa vigente in materia.

6. Periodo e deposito di osservazione

Al fine di escludere eventuali manifestazioni di vita, la salma deve essere sottoposta ad un periodo di osservazione, secondo quanto disposto dalla normativa applicabile, alla quale si rinvia.

In nessun caso, nei cimiteri comunali è consentito l'ingresso di feretri contenenti cadaveri ancora in periodo di osservazione.

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere potrà essere chiuso nel feretro.

7. Esercizio dell'attività funebre - autorizzazione

Nel Comune di Como l'attività funebre può essere esercitata esclusivamente da soggetti in possesso di un'apposita autorizzazione rilasciata da un'Amministrazione comunale della Regione Lombardia, in conformità alla normativa regionale vigente.

8. Trasporto funebre

Il trasporto funebre deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia, alla quale si rinvia.

9. Servizio funebre

In mancanza di manifestazione di volontà da parte del defunto, le decisioni relative ai servizi funebri potranno essere assunte dagli aventi titolo.

Si presume che chiunque richieda un servizio funebre agisca in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti gli aventi titolo e si assuma, quindi, anche la responsabilità di eventuali dichiarazioni false.

L'ufficio comunale preposto provvede a fissare la data e l'orario del servizio funebre e a stabilirne, inoltre, le modalità di svolgimento.

10. Cremazione

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata in conformità alla normativa vigente, alla quale si rinvia.

Il Comune di Como, salvo impedimenti tecnici o cause di forza maggiore, garantisce nel proprio Cimitero Maggiore il servizio di cremazione per i cittadini residenti o deceduti nel territorio comunale.

Compatibilmente con le disponibilità organizzative e la capacità produttiva dell'impianto, possono essere accolte anche le richieste di cremazione relative a cittadini non residenti o non deceduti nel territorio comunale.

Per quanto riguarda l'affidamento e la dispersione delle ceneri, fatta salva l'applicazione della normativa nazionale e regionale in materia, la Giunta Comunale provvede all'approvazione di apposita disciplina.

TITOLO III - TIPOLOGIE DI SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI

11. Piano cimiteriale

L'utilizzo delle aree all'interno dei cimiteri è disciplinato dal piano cimiteriale aggiornato periodicamente dall'Amministrazione comunale.

12. Ammissione nei cimiteri

Nei cimiteri del Comune di Como sono ricevuti, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione e sesso, i cadaveri, i nati morti, i prodotti abortivi, i prodotti del concepimento, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ossa, le ceneri e le parti anatomiche riconoscibili:

- a) dei residenti nel Comune di Como;
- b) dei non residenti nel Comune di Como, che abbiano perso la residenza da non più di 5 anni;
- c) dei non residenti nel Comune di Como, su richiesta del coniuge, del convivente *more uxorio* o parente di 1° grado se residente;
- d) dei non residenti nel Comune di Como, la cui ultima residenza prima del ricovero in Residenze Sociali per Anziani (RSA) o sociosanitarie era nel Comune di Como;
- e) dei non residenti nel Comune di Como, deceduti nel Comune di Como, nel caso in cui un soggetto avente titolo ne faccia richiesta;
- f) di chiunque, deceduto ovunque e ovunque fosse residente, per il quale il Comune di Como sia legalmente obbligato a provvedere alla sepoltura in un proprio cimitero.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri, i nati morti, le ceneri, le ossa delle persone aventi diritto d'uso già stabilito da concessione in essere.

Nei cimiteri del Comune di Como l'unica forma di sepoltura ammessa per prodotti abortivi, prodotti del concepimento, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è la sepoltura a inumazione in campi di sepoltura.

Nei casi a), b) e d), il cimitero di sepoltura, salvo disponibilità, è individuato secondo il criterio del quartiere o zona territoriale di residenza del defunto. Nel caso c) il cimitero di sepoltura è individuato secondo il criterio del quartiere o zona territoriale di residenza del coniuge, convivente *more uxorio* o parente di 1° grado. Nei casi e) e f) al defunto sarà esclusivamente concessa sepoltura a inumazione in uno dei campi di sepoltura presenti nei cimiteri ove vi sia disponibilità al momento della richiesta.

Cimitero di sepoltura	Quartiere o zona territoriale di pertinenza
1. Maggiore	Como centro, Como nord, Como est, Como ovest, Borghi
2. Albate	Albate
3. Breccia	Breccia, Prestino
4. Camerlata	Camerlata, Muggiò
5. Camnago Volta	Camnago Volta
6. Caviglio	Caviglio, Garzola
7. Lora	Lora
8. Monte Olimpino	Monte Olimpino, Ponte Chiasso, Sagnino, Tavernola

9. Rebbio	Rebbio
-----------	--------

Al fine di ricongiungere i familiari defunti, compatibilmente con la disponibilità, potranno essere accolte richieste di sepoltura in qualunque cimitero cittadino.

L'inumazione e la tumulazione di defunti appartenenti a comunità specifiche avvengono secondo le modalità e nei periodi stabiliti nelle relative convenzioni alle quali si rinvia.

13. Concessioni cimiteriali: disposizioni generali

Le concessioni possono esclusivamente essere sottoscritte da un'unica persona fisica oppure dal legale rappresentante di enti morali.

Le concessioni possono avere ad oggetto tutti i tipi di sepoltura indicati nell'art. 14 del presente Regolamento.

Per le concessioni sottoscritte successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, la sepoltura, compatibilmente con la capienza dello spazio oggetto di concessione, è esclusivamente destinata alle persone espressamente indicate nella concessione stessa.

Eventuali modifiche alla concessione originaria saranno consentite solo agli aventi titolo.

Le concessioni non possono essere trasferite a terzi salvo i casi di trasferimento *mortis causa*.

La sottoscrizione di concessioni in assenza di feretro, cassetta resti ossei o urna cineraria è consentita esclusivamente per edicole, celle e sepolcri.

Al momento della richiesta di tumulazione in qualunque manufatto o area cimiteriale oggetto di concessione già in essere, l'autorizzazione potrà essere rilasciata solo a condizione che la concessione già in essere venga prorogata o estesa fino al completamento del periodo minimo di tumulazione previsto per l'ultimo feretro inserito. A tal fine, dovrà essere versato il canone concessorio e dovuto per ciascun posto occupato. In assenza del versamento del canone di concessione dovuto, l'autorizzazione alla sepoltura non potrà essere concessa e dovrà essere richiesto un nuovo titolo di concessione per spazio cimiteriale disponibile.

In assenza di un titolare, correttamente identificato e in vita, della concessione, non sarà possibile accogliere nuove richieste di sepoltura nello spazio oggetto della concessione stessa.

La Giunta Comunale, con apposito provvedimento motivato, può autorizzare nuove concessioni, o il rinnovo di concessioni cimiteriali in essere, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, a favore di persone che, in vita, abbiano conferito particolare lustro alla Città di Como attraverso la propria attività nei campi della cultura, dell'arte, della scienza, della ricerca, dell'impegno civile, della solidarietà sociale, dello sport o per altri meriti riconosciuti di rilevante valore pubblico e collettivo.

14. Tipi di sepoltura e durata delle concessioni

Nei cimiteri del Comune di Como sono consentiti i seguenti tipi di sepoltura e le relative concessioni devono avere la durata indicata nella tabella di seguito indicata:

	Tipi di sepoltura	Durata concessione	Definizioni
a)	Tumulazione in colombari	20 anni	Colombari: manufatti a sistema di tumulazione, costruiti in muratura, ciascuno dei quali idoneo ad accogliere al massimo un solo feretro e/o una o più urne cinerarie / cassette di resti ossei.
b)	Tumulazione in campi ipogei	20 anni	Campi ipogei: manufatti sotterranei a sistema di tumulazione, costruiti in muratura, ciascuno dei quali idoneo ad accogliere al massimo un solo feretro e/o una o più urne cinerarie / cassette di resti ossei.
c)	Tumulazione in ossari	20 anni	Ossari: manufatti a sistema di tumulazione, costruiti in muratura, ciascuno dei quali idoneo ad accogliere al massimo una cassetta di resti ossei e/o una o più urne cinerarie.
d)	Tumulazione in cinerari	20 anni	Cinerari: manufatti a sistema di tumulazione, costruiti in muratura, ciascuno dei quali idoneo ad accogliere al massimo un'urna cineraria.
e)	Tumulazione in edicole funerarie	20 anni	Edicole funerarie: cappelle, separate tra loro, a sistema di tumulazione, costruite in muratura, epigee e/o ipogee, edificate da privati su concessione d'uso di suolo demaniale, idonee ad accogliere, secondo dimensione, più feretri, cassette di resti ossei e/o urne cinerarie.
f)	Tumulazione in celle	20 anni	Celle: manufatti, contigui tra loro, a sistema di tumulazione, costruiti in muratura, ipogei e/o epigei, idonei ad accogliere, secondo dimensione, più feretri, cassette di resti ossei e/o urne cinerarie.

g)	Tumulazione in sepolcri	20 anni	Sepolcri: manufatti, contigui tra loro, a sistema di tumulazione, costruiti in muratura, esclusivamente ipogei, idonei ad accogliere, secondo dimensione, più feretri, cassette di resti ossei e/o urne cinerarie.
h)	Inumazioni	massimo 10 anni	Inumazioni: fosse, separate tra loro, scavate nel terreno, idonee ad accogliere un solo feretro di solo legno e/o un solo contenitore biodegradabile.
i)	Re-inumazione post estumulazione / esumazione	massimo 5 anni	-----

In conformità al principio della demanialità dei cimiteri, le concessioni hanno sempre un limite temporale.

In forza di tale principio, le concessioni cimiteriali aventi durata perpetua o indeterminata o discendenti da rapporti qualificati come trasferimento di proprietà, eventualmente in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da intendersi convertite a tempo determinato, con durata corrispondente al tipo di sepoltura.

Il Comune di Como si riserva la facoltà di rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, qualora ciò si renda necessario per interventi di ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altre ragioni di pubblica utilità adeguatamente motivate.

La durata della concessione decorre:

- per le nuove concessioni: dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione;
- per i rinnovi: dalla data di scadenza della concessione esistente o per la quale si chieda il rinnovo.

Il concessionario deve fornire obbligatoriamente alla stipula della concessione le proprie informazioni di contatto (indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, indirizzo PEC) e sottoscrivere l'impegno a comunicarne tempestivamente all'Ufficio Cimiteri eventuali successivi cambiamenti.

Il rinnovo della concessione:

- nei casi a), b), c), d) è possibile per un periodo di 5 anni o multipli nel numero massimo di 20 anni; □ nei casi e), f), g) è possibile per un periodo di 20 anni;
- nei casi h) e i) non è consentito.

Il rinnovo della concessione può essere sottoscritto esclusivamente da persona fisica oppure dal legale rappresentante di enti morali. Tale soggetto sarà l'unico legittimato alla firma dell'atto di rinnovo.

Per le concessioni scadute, nel caso in cui non fossero ancora state compiute le attività di cui agli art. 23 o 24 del presente Regolamento, è data facoltà agli aventi titolo di richiederne il rinnovo.

In ogni caso, resta salva la facoltà dell'Ufficio cimiteri negare il rinnovo di concessioni qualora si rendesse necessario gestire diversamente gli spazi cimiteriali o per altra ragione, previo atto adeguatamente motivato.

15. Scadenza delle concessioni

Scaduta la concessione senza che ne sia stato richiesto e autorizzato il rinnovo e previa attività di pubblicità eseguita mediante affissioni in loco e avviso pubblicato sull'Albo pretorio ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, l'Ufficio cimiteri può procedere allo smaltimento dei manufatti e alla collocazione dei resti mortali secondo quanto previsto dagli art. 23 e 24 del presente Regolamento. Successivamente alle sopra citate operazioni verranno addebitati, all'ultimo concessionario o agli aventi titolo, i relativi importi.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle concessioni cimiteriali già scadute alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

16. Canone concessorio

Il canone concessorio riferito alle sepolture indicate all'art. 14 è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, secondo i seguenti criteri generali: cimitero prescelto, dimensione della sepoltura, collocazione, presenza di copertura, numero dei defunti ospitati.

Per ogni tipo di sepoltura avuta in concessione o rinnovata, il canone annuo sarà così computato: importo dovuto per il tipo di sepoltura prescelta sommato all'importo dovuto per ogni singolo defunto deposto in essa.

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il canone così definito verrà applicato sia alle nuove concessioni che ai rinnovi.

17. Deposito provvisorio

Il feretro, su richiesta degli aventi titolo, previo il pagamento del relativo canone concessorio, può essere provvisoriamente deposto in uno spazio all'interno dei cimiteri che sia nella disponibilità del Comune, nei seguenti casi:

- a) quando, per qualunque motivo, non sia possibile procedere alla sepoltura, traslazione in altra sepoltura o cremazione immediata del defunto;
- b) per i richiedenti che intendano costruire una sepoltura privata, fino al completamento dei lavori e al rilascio dell'agibilità;
- c) per lavori di ripristino o ristrutturazione di sepolture private, previa approvazione del relativo progetto da parte del Comune;

d) per coloro che abbiano presentato domanda di concessione di spazio di sepoltura da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato e finanziato.

I feretri tumulati in deposito provvisorio devono essere estumulati e trasferiti nella sede di sepoltura definitiva non appena cessino le condizioni che hanno giustificato il deposito provvisorio.

Il canone di utilizzo è calcolato a partire dal primo giorno di tumulazione negli spazi cimiteriali comunali. Il calcolo del canone prevede l'applicazione di quote trimestrali anticipate, con le frazioni di trimestre computate come trimestre intero.

Il pagamento del canone per il deposito provvisorio non costituisce in alcun modo anticipazione o acconto per future concessioni di sepoltura definitiva.

18. Cambio di sepoltura su richiesta del Concessionario

Su richiesta degli aventi titolo, l'Ufficio cimiteri, effettuate le valutazioni del caso, può autorizzare il cambio di sepoltura, anche di un solo defunto di una sepoltura ove sono deposti più defunti.

Il cambio di sepoltura, qualora comportasse lo svuotamento completo della sepoltura di provenienza da defunti, comporterà l'estinzione della concessione in essere.

Nulla sarà dovuto a titolo di rimborso dal Comune al soggetto che richieda il cambio di sepoltura, indipendentemente dalla motivazione della richiesta.

Tutte le spese relative e conseguenti al cambio di sepoltura sono a carico esclusivo del richiedente.

Qualora la sepoltura di provenienza avesse, al momento della richiesta di cambio di sepoltura, la concessione scaduta, il richiedente il cambio di sepoltura sarà tenuto:

- nel caso nella sepoltura di provenienza fosse deposto il solo defunto oggetto della richiesta di trasferimento, oltre al versamento del dovuto per la nuova concessione, al versamento del dovuto non corrisposto dal giorno di scadenza della concessione al giorno della richiesta di cambio sepoltura;
- nel caso nella sepoltura di provenienza fossero deposti altri defunti oltre al defunto oggetto della richiesta di cambio sepoltura, oltre al versamento del dovuto per la nuova concessione, al versamento del dovuto non corrisposto, proporzionalmente al dovuto totale dei sepolti nella concessione, dal giorno di scadenza della concessione al giorno della richiesta di cambio sepoltura.

19. Decadenza e revoca della concessione

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- accertamento dell'uso della concessione per attività lucrativa o speculativa;
- grave inadempimento del Concessionario rispetto agli obblighi previsti nell'atto di concessione;
- mancato rispetto degli obblighi di manutenzione della sepoltura;
- mancata tumulazione del defunto cui era stata concessa in vita la sepoltura;
- quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.

Costituisce motivo di decadenza della concessione la mancata richiesta di subentro nell'intestazione della concessione, ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento.

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata a seguito di pubblicazione sull'Albo pretorio per un periodo di almeno 15 gg.

La revoca della concessione è disciplinata dalla normativa vigente in materia alla quale si rinvia.

Tutto ciò che si trova all'interno della sepoltura diventerà di proprietà dell'Amministrazione comunale e potranno inoltre essere eseguite le attività previste dagli articoli 23 e 24 del presente Regolamento.

20. Estinzione della concessione

Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo eventuale rinnovo e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Decorso inutilmente il termine per il rinnovo della concessione e completata l'attività di pubblicità prevista dal presente Regolamento, l'Ufficio cimiteri potrà procedere alla rimozione di eventuali manufatti, lapidi o arredi presenti che non saranno soggetti a indennizzo, nonché procedere allo smaltimento dei feretri, delle urne cinerarie, delle cassette di resti ossei e del relativo contenuto eventualmente ancora presente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Successivamente alle sopra citate operazioni verranno addebitati, all'ultimo concessionario o agli aventi titolo, i relativi importi.

Tutto ciò che si trova all'interno della sepoltura diventerà di proprietà dell'Amministrazione comunale e potranno inoltre essere eseguite le attività previste dagli articoli 23 e 24 del presente Regolamento.

21. Subentro della concessione

In caso di decesso del titolare di una concessione, gli aventi titolo sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente l'aggiornamento dell'intestazione della concessione, designando uno di essi quale nuovo titolare della stessa.

22. Rinuncia della concessione

Il Comune può accettare la rinuncia della concessione cimiteriale a condizione che la sepoltura non sia occupata da feretri, cassette di resti ossei, o urne cinerarie. Se la sepoltura è occupata, la rinuncia è ammessa solo previa traslazione delle spoglie in altra sede, a spese del concessionario o degli aventi titolo.

In caso di rinuncia, il Concessionario o gli aventi titolo non hanno diritto ad alcun rimborso. Eventuali opere realizzate restano di proprietà del Comune, senza alcun obbligo di indennizzo a favore del Concessionario.

Il Comune può comunque richiedere al rinunciante la rimozione delle opere e il ripristino dello stato originario dell'area/manufatto a cura e spese di quest'ultimo, assegnando per l'esecuzione delle opere, un congruo termine.

La rinuncia alla concessione non può essere soggetta a vincoli o condizioni, né costituire oggetto di permuta o altre forme di negoziazione tra privati.

23. Esumazione

Al termine del periodo di concessione previsto dal presente Regolamento, il Comune procederà con il preavviso e la forma previsti ai sensi dell'art. 2 dello stesso, a compiere le necessarie operazioni di esumazione. Successivamente alle sopra citate operazioni verranno addebitati, all'ultimo concessionario o agli aventi titolo, i relativi importi.

Qualora, al momento dell'esumazione:

- il resto mortale, sulla base della valutazione effettuata dall'Ufficio cimiteri, non risultasse completamente mineralizzato, si procederà ad una nuova inumazione in uno dei campi indecomposti presenti nei cimiteri del Comune, ovvero a cremazione secondo la normativa vigente;
- il resto mortale, sulla base della valutazione effettuata dall'Ufficio cimiteri, risultasse mineralizzato, i resti ossei saranno conferiti nell'ossario comune, ovvero avviati a cremazione secondo la normativa vigente.

Durante le operazioni di esumazione, è vietata, ad eccezione del coniuge, del convivente more uxorio e dei parenti del defunto, la presenza del pubblico.

24. Estumulazione

Al termine del periodo di concessione previsto dal presente Regolamento, il Comune procederà, con il preavviso e la forma previsti ai sensi dell'art. 2 dello stesso, a compiere le necessarie operazioni di estumulazione. Successivamente alle sopra citate operazioni verranno addebitati, all'ultimo concessionario o agli aventi titolo, i relativi importi.

Qualora, al momento dell'estumulazione:

- il resto mortale, sulla base della valutazione effettuata dall'Ufficio cimiteri, non risultasse completamente mineralizzato, si procederà all'inumazione in uno dei campi indecomposti presenti nei cimiteri del Comune, ovvero a cremazione secondo la normativa vigente;
- il resto mortale, sulla base della valutazione effettuata dall'Ufficio cimiteri, risultasse mineralizzato, i resti ossei saranno conferiti nell'ossario comune, ovvero avviati a cremazione secondo la normativa vigente.

Durante le operazioni di estumulazione, è vietata, ad eccezione del coniuge, del convivente more uxorio e dei parenti del defunto, la presenza del pubblico.

25. Sepoltura di animali di affezione - rinvio alla normativa regionale

La sepoltura dell'urna cineraria di un animale d'affezione è consentita nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa regionale vigente alla quale si rinvia.

TITOLO IV - REGOLE GENERALI E COMPORTAMENTALI NEI CIMITERI

26. Ingresso nei cimiteri

I cimiteri sono aperti al pubblico negli orari indicati nei rispettivi avvisi esposti all'ingresso e riportati nel sito internet del Comune di Como. L'accesso ai cimiteri è consentito esclusivamente a piedi ovvero con ausili per disabili e anziani, passeggini, nonché cani guida per non vedenti, salvo eccezioni espressamente autorizzate.

27. Divieti

All'interno dei cimiteri è vietato qualsiasi atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità e la destinazione del luogo, tra cui a titolo esemplificativo non esaustivo:

- a) fumare, tenere un comportamento chiassoso, cantare o parlare ad alta voce;
- b) disturbare i visitatori in qualsiasi modo, in particolare offrendo servizi o oggetti, distribuendo biglietti da visita o volantini pubblicitari, o effettuando questua;
- c) fotografare o filmare cortei funebri e operazioni cimiteriali senza preventiva autorizzazione del Comune e senza l'assenso dei familiari interessati;
- d) assistere a esumazioni ed estumulazioni da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
- e) svolgere qualsiasi attività commerciale non autorizzata dal Comune;
- f) eseguire operazioni cimiteriali da parte di soggetti diversi dal personale comunale o da incaricati autorizzati dal Comune;
- g) installare o esporre qualsiasi forma pubblicitaria, fissa o mobile, senza autorizzazione comunale.

Chiunque tenga, all'interno dei cimiteri, un comportamento scorretto o offensivo verso il culto dei defunti, ovvero pronunci espressioni irrispettose del credo religioso dei dolenti, sarà immediatamente diffidato dal personale comunale a lasciare il cimitero e, se necessario, segnalato alle autorità di pubblica sicurezza.

28. Riti funebri, celebrazioni, eventi

All'interno dei cimiteri, previa autorizzazione del Comune, sono consentiti riti funebri, celebrazioni, cerimonie, manifestazioni ed eventi, sia per singoli defunti che per collettività di defunti, durante l'orario di apertura al pubblico, a condizione che tali attività non interferiscano con la normale operatività dei servizi cimiteriali e di cremazione.

Per la migliore esecuzione dei riti funebri, gli esercenti di attività funebri sono autorizzati a utilizzare proprio personale per la movimentazione dei feretri all'interno del cimitero, in occasione delle funzioni religiose.

29. Identificazione delle sepolture

Ogni iscrizione, comunemente denominata epigrafe, deve contenere le generalità del defunto, in conformità con la normativa vigente. Nel caso di concessioni già in essere, l'iscrizione può riguardare anche defunti le cui ceneri sono state disperse o defunti la cui salma è andata perduta.

È consentito il collocamento di un'immagine, purché realizzata in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia alla "Normativa tecnica per l'esecuzione di cippi, monumenti, sepolcri ed edicole funerarie nei cimiteri cittadini" del 13/11/2000 del Comune di Como e successive modifiche e integrazioni, nonché alle norme sovraordinate nazionali e regionali.

30. Fiori e piante ornamentali

All'interno dell'area oggetto di concessione, è consentito piantare fiori, piante sempreverdi, piccoli arbusti ed essenze, purché:

- si tratti di essenze nane che non superino i 2 metri rispetto al livello dei vialetti circostanti; □
- vengano posizionati in modo da non invadere né le tombe vicine né i vialetti.

I concessionari sono responsabili della manutenzione e pulizia costante delle piante.

Gli ornamenti con fiori freschi devono essere rimossi non appena questi ultimi appassiscono.

In ogni caso, fiori e piante devono essere sempre collocati in vasi o fioriere, evitando che le radici danneggino il terreno o invadano lo spazio di altre tombe.

31. Materiali ornamentali

È consentito collocare piccoli oggetti ornamentali sulle sepolture, a condizione che non impediscano l'accesso alle sepolture vicine, non creino intralcio e siano adeguati al contesto del luogo.

È facoltà del Comune rimuovere e smaltire:

- a) oggetti ornamentali sulle sepolture che impediscano l'accesso alle sepolture vicine, creino intralcio e non siano adeguati al contesto del luogo;
- b) monumenti, lapidi, copri tomba e altri segni funebri considerati indecorosi;
- c) a titolo esemplificativo e non esaustivo corone, vasi e piante che si estendano oltre i limiti dell'area concessa, che coprano epigrafi rendendole illeggibili, o che non siano consoni al contesto cimiteriale;
- d) impianti tecnologici e apparecchi di illuminazione non autorizzati;

Tali provvedimenti saranno adottati previa diffida diretta al Concessionario, se identificabile, o mediante affissione di un cartello sulla tomba, con un preavviso di 30 gg.